

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII
n. 3/14

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE BASILICATA
(ANNO 1999)**

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Basilicata

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

Introduzione	<i>Pag.</i>	5
Fonti dell'Istituto	»	11
Analisi attività svolta	»	23
Proposte	»	33
Allegati	»	39

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

La presente relazione si riferisce all'attività svolta nell'anno 1999 e viene presentata al Sig. Presidente del Consiglio Regionale ed ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi della L.R. 11/86 ed ai Sigg.ri Presidenti della Camera e del Senato ai sensi della L. 127/97 art. 16.

E' questa la prima relazione che mi onoro di presentare, avendo assunto l'incarico di Difensore Civico Regionale della Basilicata all'inizio dell'anno scorso.

Ringrazio, innanzitutto, il Sig. Presidente del Consiglio Regionale ed i Sigg.ri Consiglieri per la collaborazione datami nel difficile compito affidatomi. Esprimo altresì la mia graditudine alla dirigenza regionale tutta e quanti ho avuto modo di contattare per l'espletamento delle mie funzioni. Tutti hanno collaborato tranne che in qualche sporadico caso.

Aggiungo che nell'espletamento del mio incarico ho avuto modo di constatare che la Regione Basilicata può contare - a tutti i livelli e mansioni - su dipendenti di alto profilo morale e professionale.

L'Ufficio è nato sotto buoni auspici.

Difatti il primo Difensore Civico Regionale, il compianto notaio Giuliani, costituì addirittura un gruppo di esperti in varie discipline che gli offrirono stabile consulenza, beninteso a titolo puramente gratuito.

La sede si trovava nel pieno centro storico di Potenza, a pochi passi dalla Prefettura, dagli Uffici dell'Amministrazione Provinciale e così via.

In queste condizioni i cittadini hanno dimostrato di apprezzare il nuovo organismo, nonostante la tradizionale diffidenza dei lucani verso i pubblici poteri.

Si sono potuti in tal modo conseguire risultati di un certo rilievo.

L'avv. Bardi, succeduto al compianto notaio Giuliani, ha continuato molto proficuamente l'opera avviata, stabilendo contatti con le Amministrazioni e i cittadini e istituendo, altresì, un recapito dell'Ufficio a Matera, in modo che anche i cittadini di quella provincia potessero avere l'opportunità di incontri diretti.

Purtroppo, la nuova ubicazione dell'Ufficio nel palazzo della

Giunta Regionale, in zona decentrata e mal servita dai trasporti pubblici, ha provocato una diminuzione del numero delle istanze dei cittadini e dei loro contatti diretti con l'Ufficio.

Devo rilevare a questo punto che anche l'intitolazione "Difensore Civico Regionale" è una continua fonte di equivoci in quanto rende possibile il dubbio - e l'ho rilevato dalle istanze dei cittadini - che si tratti di un organo regionale, con le conseguenze facilmente intuibili di una certa diffidenza e di sospetti di dipendenza politica. Per la verità tutto ciò non ha alcun fondamento, dal momento che la Legge Regionale istitutiva stabilisce più volte l'assoluta indipendenza del Difensore Civico, anticipando principi enunciati a livello europeo ed anche decisioni della Magistratura Amministrativa.

Rappresento che l'Ufficio si compone, oltre al suo titolare, di soli due elementi i quali, encomiabili sotto ogni punto di vista, sono chiamati a dare continua prova di capacità, di preparazione e di spirito di sacrificio.

L'Istruttore signora Rocchina Picerno ha ampiamente dimostrato professionalità, puntualità e disponibilità.

Segnalo, inoltre, l'opera veramente meritoria del Dott. Salvato-

re De Cunto, funzionario, il quale, con la sua preparazione, le sue doti di equilibrio e di innata gentilezza, contribuisce a creare fiducia nei cittadini, che all'Ufficio si rivolgono ed all'Ufficio stesso ha assicurato la continuità del lavoro, pur nel passaggio di titolarità.

Sembra che la questione della ubicazione della sede stia per essere risolta: difatti sarebbero in corso lavori di sistemazione di locali siti in zona molto più centrale vicinissima alla fermata dei mezzi urbani ed extraurbani.

Rimane, però, la carenza del personale e delle attrezzature a disposizione.

Un siffatto problema è urgente e andrebbe risolto in breve termine, specialmente in vista dei nuovi compiti che stanno per essere affidati al Difensore Civico in forza della nuova legge sulla semplificazione amministrativa all'esame del Parlamento, in aggiunta a quelli già demandati all'Ufficio dalla L. 127/97.

La necessità di personale e mezzi adeguati è stata posta in risalto anche nel congresso sui poteri locali e regionali in Europa svoltosi a Strasburgo, come è noto, nel giugno 1999.

Nonostante le carenze innanzi lamentate l'Ufficio ha svolto una notevole attività, non limitata ai soli atti formali, ma che si è concretata, altresì, e continua a concretarsi in rapporti telefonici, sollecitazioni e intese anche verbali con le Amministrazioni interessate, con opportune indicazioni ai cittadini, che si trovano alle prese con problemi che talvolta esulano anche dalla competenza, intesa in senso stretto, dell'Ufficio del Difensore Civico, ma comunque investono pur sempre i doveri di trasparenza, di logica e di lealtà, sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Questo tipo di attività ha costituito una parte notevole del lavoro dell'Ufficio.

In base all'esperienza fatta in questo anno ed alla luce dei dati emergenti dalle istanze dei cittadini non si rilevano disfunzioni di notevoli entità nell'attività degli uffici e degli enti nei confronti dei quali il Difensore Civico può intervenire a norma di legge. Solamente in qualche caso sono emerse disfunzioni piuttosto preoccupanti, ma ciò è accaduto soprattutto per quanto concerne alcuni Comuni in quelle limitate ipotesi che consentono al Difensore Civico Regionale di interferire con l'operato di que-

gli Enti, il quale, di norma, per previsione legislativa sfugge alla competenza del Difensore Civico.

FONTI DELL'ISTITUTO

Premetto che, come è noto, l'istituzione del Difensore Civico Regionale è avvenuta in Italia non ad opera dello Stato, bensì ad opera delle Regioni: alcune delle quali lo hanno previsto nel proprio statuto e poi lo hanno istituito con legge di attuazione; altre invece, come la Basilicata, si sono limitate ad emanare solo la Legge Istitutiva senza alcuna previsione statutaria.

Manca, a mio avviso, una previsione normativa generale che costituisca il fondamento della emanazione di norme istitutive del Difensore Civico da parte dello Stato o anche da parte delle Regioni.

Rappresento a questo proposito che nel congresso di Strasburgo, organizzato dal Consiglio d'Europa, al quale ho già accennato, sono stati posti i principi direttivi per l'istituzione del Difensore Civico a livello locale e regionale.

E' stato considerato che, tenuto conto dei diversi sistemi giuridici degli stati membri del Consiglio d'Europa, non sembra op-

portuno fissare principi rigidi per quel che concerne il livello delle regole giuridiche che istituiscono il Difensore Civico (costituzione, legge quadro, legge specifica, statuti dei Comuni e delle Regioni, decisioni e regolamenti).

In questa visione ogni Stato membro ha il diritto di scegliere il livello, ovverosia il rango delle norme con cui si debbano istituire i Difensori Civici.

A mio sommo avviso, come è stato enunciato in varie sedi e in relazione all'impianto della nostra costituzione e alla considerazione che essa accorda ai diritti dei cittadini e alle autonomie locali, l'istituzione del D.C. doveva essere opportunamente prevista da una norma costituzionale che di questa autorità definisse la natura giuridica e le attribuzioni.

Lo Stato, invece, con Legge n. 142 del 1990 si è deciso ad affrontare timidamente il problema della istituzione del Difensore Civico nel nostro ordinamento e all'art. 8 ha consentito ai Comuni ed alle Province di prevedere nei propri statuti la figura in parola.

Lo Stato stesso ha poi emesso altre norme slegate e frammentarie come ad esempio gli art. 16 e 17 - comma 45 - della Legge

127/97, ed è intervenuto altresì per attribuire al Difensore Civico altre funzioni con il D.P.C.M. del 19/5/1995 (relativo allo schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari), che all'art. 8 affida allo stesso Difensore Civico la presidenza delle Commissioni Miste Conciliative, in materia di Sanità.

In questa situazione risulta evidente la mancanza di una normativa generale, che non può essere che statale; la quale, meglio ancora se in attuazione di una previsione costituzionale, disciplini con uniformità e chiarezza questa delicata materia.

Tutto ciò premesso riferisco che allo stato attuale il Difensore Civico Regionale nella Basilicata resta disciplinato dalle seguenti leggi e disposizioni:

- 1) L.R. n. 11/86, istitutiva, modificata dalla successiva L.R. n. 6/88;
- 2) L.R. n. 6/91 "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate";
- 3) L.R. n. 12/92 "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa";

- 4) L.R. 19/96, che affida al Difensore Civico Regionale le funzioni di assistenza e consulenza alle Associazioni dei Lucani all'estero;
- 5) D.P.C.M. 19/5/95, relativo alla Carta dei Servizi Sanitari (Commissioni Miste Conciliative);
- 6) L. 127/97 artt. 16 e 17 - comma 45 -.

Quanto alla Legge istitutiva mi pare opportuno sottolineare che la medesima (art. 2 primo comma) si cura di svincolare l'attività del Difensore Civico - da svolgersi in piena libertà e autonomia - da qualsiasi forma di dipendenza gerarchica o funzionale dall'Ente Regione.

Ricordo a questo proposito che la Commissione di Controllo sugli atti della Regione con decisione dell'8 febbraio 1993 n. 1543 ebbe ad affermare che l'Ufficio del Difensore Civico denota una particolarità ed una caratterizzazione che lo configurano come istituto dotato di particolare autonomia nei confronti dell'ordinamento regionale.

Del resto, recente Giurisprudenza (TAR Veneto Sez. I, 25 giugno 1998, n. 1178) ha affermato che il Difensore Civico è una autorità indipendente, un soggetto pubblico "ultra" rispetto all'ente che

lo ha nominato.

Anche nel congresso di Strasburgo è stata affermata l'indipendenza come qualità essenziale del Difensore Civico in relazione alle sue funzioni.

E' da osservare poi che la Legge istitutiva, all'art. 3, stabilisce che il Difensore Civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui allo stesso articolo.

Questa statuizione peraltro non è assoluta poichè (comma 3) l'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio nei procedimenti identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Secondo l'ultimo comma dell'articolo in parola il Difensore Civico, inoltre, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali abbia notizie o rilevi disfunzioni o anomalie nell'operato di altre Amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente appropriate relazioni al Consiglio Regionale.

Osservo che nel congresso europeo, di cui più volte ho parlato,

si è stabilito il principio che il Difensore Civico deve poter sempre agire anche di propria iniziativa.

Del resto, anche nella Legge Regionale 28/11/91 n. 6, recante norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del Servizio Sanitario Regionale o con esso convenzionate mentre l'art.23 I comma affida al Difensore Civico interventi a richiesta dell'utente, l'ultimo comma stabilisce che lo stesso Difensore Civico ha facoltà di procedere di propria iniziativa all'accertamento e alla segnalazione di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente.

La Legge istitutiva n. 11/86 andrebbe opportunamente modificata in relazione ad altre normative introdotte dopo la sua emanazione ed ai principi che si stanno affermando anche a livello europeo in materia di difesa civica ed anche per le seguenti considerazioni.

L'art. 3 (I comma) dispone che il Difensore Civico interviene ad istanza dei cittadini, però quanto siano stati esperiti ragionevoli tentativi di bonario componimento.

Viene così introdotta una condizione che rende più macchinoso il procedimento.

L'art. 4 - 3° comma - stabilisce opportunamente che il Di-

fensore Civico fissa il termine entro il quale la pratica deve essere definita; trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico riferisce immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, segnalando l'indegnità anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare.

Senonchè il termine riguarda soltanto l'ultimazione della pratica dopo che il Difensore Civico, ottenuti i relativi documenti, ha rivolto agli Enti e agli Uffici le richieste di propria competenza.

In definitiva il procedimento di cui all'art. 4 si compone in realtà di due fasi: la prima consiste nella richiesta preliminare della documentazione occorrente e dei chiarimenti opportuni.

La seconda dopo l'esame della pratica così completa consiste nelle richieste di adottare o di portare a termine un determinato procedimento, con fissazione di un termine.

E' nella prima fase però che si manifestano le resistenze e infatti le Amministrazioni spesso omettono di corrispondere alle richieste del Difensore Civico.

E' dunque in questa fase che occorre stabilire un termine preciso di adempimento, trascorso inutilmente il quale il Difensore Civico potrà segnalare agli organi competenti il caso, avanzando anche domanda di apertura del procedimento disciplinare.

Bisognerebbe stabilire anche che l'Ente o l'ufficio sia tenuto a comunicare immediatamente al Difensore Civico il nome del responsabile del procedimento.

Il procedimento sopra esaminato andrebbe semplificato al massimo.

Quanto alla Legge 6/1988 è da rilevare che l'art. 1 detta i requisiti per l'eleggibilità del Difensore Civico; requisiti, che, a mio giudizio, sono alquanto elevati.

A prescindere dal fatto che nell'Università di Basilicata non esiste una facoltà di Giurisprudenza e che perciò è difficile reperire professore ordinario che accetti di svolgere i compiti della difesa civica, si potrebbe modificare il requisito riguardante gli avvocati nel senso che potrebbe richiedersi non un patrocinante in Cassazione bensì un avvocato anche privo di questa qualificazione purchè esercente da almeno 10 anni.

Nulla ho da osservare in ordine alla Legge n. 241 del 7 agosto

1990 e alla Legge Regionale n. 12 del 23 aprile 1992.

Quanto alla L. 19/96, che affida al Difensore Civico le funzioni di assistenza e consulenza alle Associazioni dei Lucani all'estero, sarebbe opportuno stabilire che tali funzioni possano essere esercitate anche in favore e su richiesta dei singoli cittadini interessati.

In ordine alla Legge n. 6/91, già da me citata, rilevo in primo luogo che la normativa in essa contenuta si riferisce alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi e per tale motivo non può essere applicata alle AA.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere.

E' chiaro che l'art. 23 della stessa legge, che dispone l'intervento del Difensore Civico in materia di sanità, aveva senso quando esistevano le cessate UU.SS.LL., che erano prive di personalità giuridica e considerate strutture dei Comuni, il che le sottraeva alla competenza del Difensore Civico. Diventate AA.SS.LL. sono Aziende autonome sub-regionali e quindi rientranti nelle previsioni della L.R. n. 11/86.

L'art. 23, quindi, sarebbe da abrogare.

In merito al D.P.C.M. 19/5/1995, osservo che lo stesso si riferisce anch'esso alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi e pertan-

to in alcune parti risulta superato.

Superato è infatti l'articolo 8 che stabilisce la composizione della Commissione Mista Conciliativa e ne affida la presidenza al Difensore Civico Regionale, nominato ovviamente in forza delle apposite leggi istitutive regionali.

La Legge 127/97 reca disposizioni relative ai Difensori Civici Regionali oltre che a quelli Comunali.

Relativamente all'art. 16, novellato dall'art. 2 - comma 27 - della Legge 16/6/98 n. 191, osservo che la norma risulta assai vaga per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni che realmente si affidano con essa al Difensore Civico.

Con la conseguenza che l'applicazione dell'articolo medesimo potrebbe provocare notevoli dubbi e perplessità sulla effettività della tutela con esso disposta. Come è noto, la stessa legge, all'art. 17 - comma 45 -, affida il controllo sostitutivo sui Comuni e sulle Province al CORECO e in alternativa al Difensore Civico, ove costituito.

Non mi sembra inutile rappresentare che in definitiva la norma citata riproduce sostanzialmente e limitatamente il I comma dell'art. 43, ora abrogato, della L. 142/90.

Tale articolo affidava il controllo sostitutivo al CORECO.

La relativa previsione rientrava nel capo XII (controllo sugli atti) della citata Legge; capo che regolava la funzione di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province, affidata dalla Costituzione alla Regione.

L'art. 17, comma 45, pone ora sullo stesso piano le funzioni di controllo del CORECO e quella del Difensore Civico Regionale, di natura sostanzialmente differente.

Per inciso, va detto che la dizione "atti obbligatori per legge" non è suscettibile di una organica definizione generale con le conseguenti difficoltà di applicazione del controllo sostitutivo.

Per di più va detto che mentre l'art. 48 della L. 142 al I comma fissava un termine non inferiore a 30 giorni per l'adempimento da parte dei Comuni e delle Province diffidati dal CORECO, nel ripetuto articolo 17 - comma 45 - si parla vagamente di "un congruo termine".

Inoltre, mentre il comma 2 dell'articolo 48 L. 142/90 demandava alla L.R. di stabilire le modalità per l'esercizio del potere di cui al comma 1 (invio Commissario ad acta), il ripetuto art. 17 -

comma 45 - non stabilisce alcunchè in ordine al procedimento.

E' da aggiungere che mentre il CORECO, che aveva ed ha, sebbene molto limitato, il controllo sugli atti dei Comuni e delle Province, poteva più facilmente venire a conoscenza di inadempienze, non si comprende bene in che modo il Difensore Civico possa sapere se un Comune o una Provincia rifiuti, oppure ometta atti obbligatori per legge, se non nel caso di una esplicita denuncia da parte degli interessati.

Rappresento ancora che in varie sedi è stata chiesta l'abrogazione dell'art. 17 - comma 45 -.

Sottolineo, infine, le incongruenze che si verificano per il fatto che continuano ad esistere le leggi regionali che, a norma del 2° comma dell'art. 48 della L. 142/90, hanno stabilito il procedimento del controllo sostitutivo.

E' da dire, in primo luogo, che la norma, in base alla quale le Leggi regionali sono state emanate, è stata abrogata.

D'altra parte è ovvio che il Difensore Civico non può utilizzare il procedimento previsto dalle leggi regionali stesse che andrebbero, dunque, in questa parte abrogate.

ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

I dati sull'attività svolta nel 1999 confermano quanto già ho detto in precedenza circa le difficoltà che incontrano i cittadini per raggiungere l'Ufficio, la cui ubicazione nella struttura burocratica, nei cui confronti la sua azione deve dispiegarsi a tutela dei cittadini interessati, non fa trasparire la sua necessaria autonomia e indipendenza nei confronti dei poteri politici e burocratici.

E' questo, però, un problema che, come sembra, stia per essere risolto.

Le richieste di intervento nell'anno sono state, nel totale, n. 606. Per 106 di esse è stato svolto o è in corso di svolgimento regolare procedimento formale.

Sono sensibilmente diminuite le richieste di intervento extra-istituzionali, sia perchè l'attività svolta nei confronti degli uffici periferici dello Stato è stata istituzionalizzata dall'art. 16 della L. 127/97, sia per l'opera di precisazione delle proprie competenze svolte dall'Ufficio in varie circostanze.

Resta, peraltro, la necessità di far conoscere a tutti i cittadini "l'esistenza" dell'Ufficio, pur con la precisazione delle effettive sue competenze.

In larga maggioranza i ricorsi sono stati presentati da persone singole ed hanno riguardato tutti i settori di attività della P. A..

E' ancora notevolmente conflittuale il rapporto dei cittadini con gli Enti ed Uffici che si occupano della gestione relativa ai seguenti settori:

- territorio (espropri, concessioni ecc...);
- casa (assegnazioni, ristrutturazioni ecc...);
- pensioni e prestazioni assistenziali;
- attività contrattuale (appalti ecc...);
- istruzione e formazione professionale;
- tasse, tributi e canoni.

Il 30% delle richieste di intervento ha riguardato gli Uffici della Regione, delle Aziende ed Enti da essa dipendenti, mentre il 23,6% gli Uffici Periferici dello Stato. E' rimasta alta la percentuale (34%) delle richieste di intervento nei confronti dei Comuni, Enti che gestiscono interessi concreti, più vicini ai cit-

tadini.

Questi casi non rientrano nelle competenze del Difensore Civico Regionale se non nell'ipotesi di attività e funzioni delegate. Tuttavia l'Ufficio ha cercato in ogni modo di rendersi utile anche con intervento informale o suggerimenti opportuni.

La maggior parte delle richieste di intervento sono state definite (78%).

Tale dato comprende sia le richieste definite in senso positivo per il cittadino che quelle definite in senso negativo. E' da considerare a questo proposito che anche una decisione negativa è di grande utilità per i cittadini i quali possono rendersi conto del fatto che non si possono avanzare domande pretestuose o infondate.

L'Ufficio ha fatto e fa ricorso a tutto quanto nelle sue possibilità per dare risposte motivate, preservando la P.A. da critiche ingiuste.

Il 22% delle richieste di intervento non è stato ancora definito. Gran parte di queste è in corso di trattazione e poche, invece, sono le pratiche oramai da ritenere non "definibili", con-

siderata la ostinazione di alcuni Uffici, Aziende o Enti a non dare una risposta, nonostante, in alcuni casi, ripetuti solleciti.

Questa situazione impone che in sede legislativa sia previsto un idoneo strumento di pressione che consenta al Difensore Civico di avere la certezza di sollecite ed esaurienti risposte.

In qualche caso non ho mancato di suggerire l'adozione di misure atte a modificare procedure non sufficientemente attente e celeri, come quella adottata per alcune prestazioni (pratica n. 1296) dal Centro Operativo di Lagonegro dell'INPS, istituto, che, peraltro, segnalo per la proficua collaborazione instaurata con il mio Ufficio e di ciò è stato dato atto anche nelle precedenti relazioni.

Devo constatare, purtroppo, come ho già fatto presente, che non sono stato sinora interessato in materia di sanità. Spero che una opportuna opera di informazione, che mi riservo di svolgere, faccia comprendere ai cittadini che anche in questa materia possono contare su un ufficio pubblico e non debbono più fare affidamento solo su organismi privati.

Indico, infine, di seguito i dati statistici relativi all'attività svolta nel 1999:

Richieste di intervento:

nell'anno 1999 Totale N. 606- Interventi telefonici, consulenze, ecc. (1) N. 500 (circa)- Fascicoli aperti N. 106 MT 26 PZ 80 106Istituzionali 66%Extraistituzionali 34%

Presentate da persone:

singole 76%associate 13%altri 11%

Materie:

1) Affari Istituzionali 3,8%2) Sanità ed Igiene 1,9%3) Istruzione Formazione Professionale 7,5%4) Lavoro 1,9%5) Ordinamento del personale e organizzaz. 3,8%6) Tasse, Tributi, Canoni 6,6%7) Sanzioni Amministrative 0,9%8) Territorio 16%9) Attività contrattuale della P.A. 8,5%10) Attività Produttive 1,9%11) Istituti di partecipazione, Accesso agli
atti, Procedimento 3,8%12) Casa 14,1%13) Pensioni e prestazioni varie 9,5%14) Altro 19,8%

(1) Attività di cui non esiste documentazione cartacea agli atti.

Enti destinatari dell'intervento:

- Regione	<u>18,9%</u>
- Province	<u>0,9%</u>
- Comuni	<u>34%</u>
- ULSS	<u>0,9%</u>
- Enti ed aziende dipendenti dalla Regione	<u>11,3%</u>
- Amministrazioni dello Stato	<u>23,6%</u>
- Altri Enti o Aziende	<u>3,8%</u>
- INPS	<u>2,8%</u>
- Vari	<u>3,8%</u>

REGIONE (TOT. N. 20 fascicoli aperti)

1) Assetto Territorio e Trasporti	<u>10%</u>
2) Attività Produttive	<u>10%</u>
3) Agricoltura	<u>10%</u>
4) Presidenza Giunta e AA.II.	<u>25%</u>
5) Sicurezza Sociale e Ambiente	<u>15%</u>
6) Cultura e F. Professionale	<u>30%</u>

Stato attuale della pratica

Pratiche definite	<u>78,3%</u>
Pratiche non definite	<u>21,7%</u>

Attività ai sensi dell'art. 16 della L. 127/97

Richieste di intervento nell'anno 1999 TOT. N. 113

Interventi telefonici, consulenze, ecc... (1) N. 85 (circa)

			TOTALE
Richieste di intervento formalizzate	MT <u>6</u>	PZ <u>22</u>	<u>28</u>

presentate da singoli	<u>75%</u>
" " associati	<u>14,3%</u>
" " altri	<u>10,7%</u>

Materie

1) Tasse, tributi canonici	<u>17,9%</u>
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie	<u>35,7%</u>
3) Sanzioni amministrative	<u>3,6%</u>
4) Sanità	<u>3,6%</u>
5) Attività contrattuale della P.A.	<u>14,2%</u>
6) Casa	<u>3,6%</u>
7) Viabilità	<u>3,6%</u>
8) Istruzione	<u>7,1%</u>
9) Pote e telec.	<u>10,7%</u>

(1) Attività per cui non esiste documentazione cartacea agli atti.

UFFICI INTERESSATI

Ministero Finanze - Ufficio Territorio MT	<u>3,6%</u>
Ministero Finanze - Ufficio Territorio PZ	<u>10,8%</u>
Ministero Finanze - Direz. Reg. Entrate (IVA)	<u>3,6%</u>
Ministero P.I. - Provveditorato Studi di PZ	<u>7,1%</u>
Ministero P.I. - Università Studi PZ	<u>3,6%</u>
Ministero Tesoro - Direz. Prov.le PZ	<u>7,1%</u>
Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (INPS)	<u>14,3%</u>
Ministero Interni (Prefettura)	<u>7,1%</u>
Ministero Interni (Polstrada)	<u>3,6%</u>
Ministero Poste e Telecomun. - Direz. Prov.le	<u>14,3%</u>
INPDAP	<u>7,1%</u>
INAIL	<u>7,1%</u>
ANAS	<u>3,6%</u>
Azienda di Stato Foreste Demaniali	<u>7,1%</u>

Stato attuale della pratica

Pratiche definite	<u>82%</u>
Pratiche non definite	<u>18%</u>

Attività ai sensi dell'art. 17

Comma 45 - L. 127/97

			TOT.
Richiesta di nomina di Commissari ad acta	MT	<u>1</u>	PZ <u>4</u> <u>5</u>
- Casi risolti prima della nomina del Commissario			<u>20%</u>
- Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art. 17 comma 45 della L. 127/97			<u>80%</u>

Stato della pratica

Pratiche definite:	<u>100%</u>
--------------------	-------------

PROPOSTE

Sulla scorta di quanto innanzi esposto a proposito di ciascuna fonte, propongo in primo luogo una opportuna variazione ed integrazione della Legge Istitutiva n. 11/86 e della successiva Legge n. 6/88.

Il mio predecessore, avv. Bardi, con sua relazione al Consiglio Regionale ha già avanzato questa proposta presentando anche uno schema di nuova legge.

Concordo con lui pienamente e penso che in larga massima lo schema da lui approntato possa essere utile base per la redazione di una nuova normativa sul Difensore Civico Regionale.

Questa nuova legge dovrebbe tenere conto dei principi che si sono affermati dopo il 1988, delle norme intervenute anche a livello statale e di ogni altro utile elemento, al fine di dotare la Basilicata di una adeguata normativa sulla difesa civica.

Va detto al riguardo che secondo leggi regionali recenti le funzioni del Difensore Civico Regionale sono state definite di

"tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi, dei cittadini e degli enti, di residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati" in conformità della Costituzione, art. 2.

Si consultino in proposito le seguenti Leggi:

L.R. Toscana 12 gennaio 1994 n. 4,

L.R. Emilia Romagna 21 marzo 1995 n. 15,

L.R. Umbria 30 novembre 1995 n. 45.

Concordo con questa definizione della natura delle funzioni del Difensore Civico Regionale comprensive anche della difesa degli interessi collettivi, esempio: difesa dell'ambiente e della salute.

Nella nuova legge dovrebbero essere precisate e definite le funzioni del Difensore Civico in materia di sanità in modo che i cittadini interessati possano rendersi conto dei mezzi giuridici che hanno a loro disposizione per la tutela dei loro diritti e interessi nei confronti delle strutture del servizio sanitario regionale.

Similmente dovrebbero essere modificate la L.R. n. 6 del 1991 e il D.P.C.M. 19/5/95.

A quest'ultimo proposito rappresento la difficoltà in cui mi trovo, dal momento che la norma che mi affida la presidenza delle Commissioni Miste Conciliative non mi pare sia più applicabile poichè si riferisce alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi.

Del pari andrebbe modificata la L.R. sui controlli, n. 10 del 1991, tenendo conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina dei controlli.

Segnalo, inoltre, la necessità che vengano modificate opportunamente le normative di cui all'art. 16 della L. 127/97, novellata dalla L. 1998 n. 191 e venga esaminata la possibilità di abrogare o quantomeno di modificare e integrare la norma di cui all'art. 17 - comma 45 - della stessa Legge 127/97.

Il problema più importante a mio avviso sta nella necessità di una normativa generale che disciplini l'Ufficio del Difensore Civico nelle sue linee fondamentali e costituisca la base per la emanazione di leggi regionali e di previsioni regionali statutarie in attuazione della cennata normativa statale.

Insisto comunque sulla opportunità di una apposita previsione costituzionale.

Riprendo anche io la proposta del mio predecessore di una op-

portuna integrazione nello statuto regionale.

Ritengo, infatti, che una previsione statutaria possa conferire al Difensore Civico maggiore prestigio e possa rafforzare le basi sulle quali l'Ufficio è stato istituito.

Segnalo, inoltre, la inopportunità della istituzione del Difensore Civico Regionale di settore.

Da ultimo ritengo opportuno segnalare la necessità che nella nuova Legge Regionale sia prevista la possibilità per il Difensore Civico Regionale di agire anche di propria iniziativa, così ampliando le previsioni della L.R. 11/86.

In conclusione della presente relazione mi permetto di richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di stabilire, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L.R. istitutiva n. 11/86, la composizione della Segreteria dell'Ufficio e l'assegnazione del relativo personale.

E' urgente, però, l'assegnazione di un "commesso" e di una "guardia giurata", considerato che a breve l'Ufficio sarà trasferito in una sede autonoma, dove non può contare sul supporto logistico della struttura regionale.

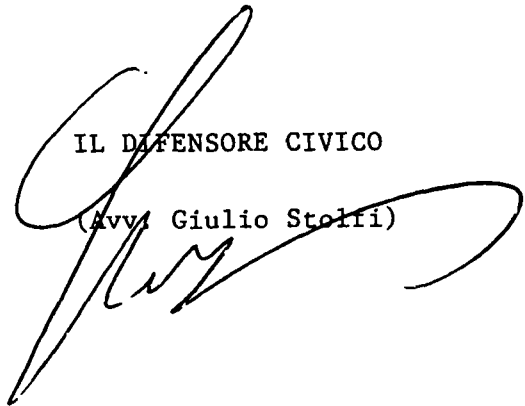
Chiedo, altresì, l'urgente assegnazione di attrezzature necessarie, come computers, istituzione di numero verde, ecc....

Con ossequi.

Potenza, 31/03/2000

IL DIFENSORE CIVICO

(Avv. Giulio Stolfi)



PAGINA BIANCA

ALLEGATI

- L.R. 14/6/1986, n. 11 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"
- L.R. 2/3/1988, n. 6 "Modifiche alla L. R. 14/6/1988, n. 11" " Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"
- ART. 23 - L.R. 29/3/1991, n. 6 "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
- ART. 8 - L.R. 23/4/1992, n. 12 "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"
- ART. 8 - D.P.C.M. 19/5/1995 "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari"
- ARTT.16 e 17 - comma 45 - L. 15/5/1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Legge regionale 14 giugno 1986, n. 11

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

ART. 2

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, concorsi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 3

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio Regionale.

ART. 4

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

ART. 5

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

ART. 6

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25-3-1983, n. 11.

ART. 7

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni, funzionari di livello apicale, a riposo, della Pubblica amministrazione.

Per l'elezione del Difensore civico valgono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

Inoltre, non sono eleggibili a difensore civico:

- i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali;

- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali, e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle Prefetture;

- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al 2° comma dell'art. 2.

L'esercizio di qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di Difensore civico.

ART. 8

Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto e non può essere rieletto.

Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.P. 25-3-1983, n. 11.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione.

ART. 9

Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale.

ART. 10

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

ART. 11

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio regionale.

Il relativo onere, dell'importo presumibile di lire 30.000.000, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo 10 dello stato di previsione della spesa - che presenta la necessaria disponibilità - la cui denominazione viene così modificata: « Spesa per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio regionale ed al Difensore civico ».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ART. 12

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 giugno 1986.

MICHELLE

Legge regionale 2 marzo 1988, n. 6

**MODIFICHE ALLA L.R. 14-6-1986, N. 11
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

ART. 1

L'art. 7 della L.R. n. 11 del 14-6-1986 è così modificato:

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;

- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente.

ART. 2

Il primo comma dell'art. 8 è così modificato:
il Difensore civico dura in carica cinque anni.

ART. 3

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 2 marzo 1988.

MICHETTI

Legge regionale 29 marzo 1991, n. 6

**NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CHE USUFRUISCONO DELLE
STRUTTURE DEL S.S.R. O CON ESSO CONVENZIONATE.**

ART. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Legge regionale 23 aprile 1992, n. 12

**PRIME NORME SULLO SNELLIMENTO E SULLA
TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

ART. 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali - È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi - L'esame dei documenti è gratuito - Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna - Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza - Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato - Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1995.

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari».

Titolo II

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA: DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

Art. 8

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della USL, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato.

La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della legge 142/90, ovvero da altra figura esterna all'amministrazione USL, individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal Legale Rappresentante dell'ente pubblico.

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o i reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all'U.R.P. e dispone l'istruttoria e le segnalazioni necessarie.

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art. 16.

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.